



Al Segretario Generale di ANCI
preg.ma dott.ssa Veronica Nicotra

Oggetto

Qualificazione delle Stazioni appaltanti con riserva: Segnalazione criticità su iscrizione ordinaria

Con riguardo alla segnalazione di cui in oggetto si rappresenta quanto segue.

In riferimento alle stazioni appaltanti, tra cui i Comuni capoluogo di provincia, qualificate con riserva ai sensi dell'art. 2, comma 3 dell'All. II.4 al d.lgs. n. 36/2024 che recita *"in sede di prima applicazione, sono qualificate con riserva, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, secondo periodo, del codice, le stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni"*, l'art. 9, comma 1 dell'Allegato stabilisce che *"la qualificazione con riserva ha una durata non superiore al 30 giugno 2024"*.

Le predette stazioni appaltanti possono, già a decorrere dal 1° gennaio 2024, presentare la domanda di qualificazione per *"iscrizione a regime negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate"* utilizzando il servizio messo a disposizione da ANAC sul proprio sito istituzionale, come previsto dal comma 3 dell'articolo 9 sopra citato.

Si rappresenta altresì che, entro il mese di aprile 2024, sarà messa a disposizione di tutte le stazioni appaltanti una nuova versione del servizio di presentazione delle domande di qualificazione che, rispetto alla versione precedente, prevede degli aggiornamenti con nuove funzionalità.

In particolare, nel caso di richiesta di iscrizione "a regime" da parte delle stazioni appaltanti qualificate con riserva, il nuovo servizio di invio delle istanze di qualificazione prevede che per l'attribuzione dei punteggi relativi ai requisiti delle "gare svolte", delle "comunicazioni all'ANAC" e dell' "uso della piattaforma telematica" siano prese in considerazione sia le procedure di affidamento per le quali il relativo CIG sia stato acquisito nel quinquennio di riferimento 2018-2022 (tabelle A e B dell'All. II.4) sia quelle relative al periodo nel quale la stazione appaltante ha beneficiato della qualificazione con riserva. Questo al fine di consentire, ai fini dell'attribuzione del livello di qualificazione, la valorizzazione dell'esperienza maturata nella progettazione e gestione delle procedure di gara nel periodo in cui la stazione appaltante ha beneficiato della riserva.

Si fa, inoltre, presente che, nel caso in cui la qualificazione "a regime" sia richiesta entro il 30.06.2024, ai fini dell'attribuzione dei livelli di qualificazione saranno considerati i punteggi più favorevoli di cui all'art. 3, comma 3 e art. 5, comma 4 dell'All. II.4. In caso contrario saranno considerati i punteggi dell'art. 3, comma 2 e art. 5, comma 2.

In occasione della messa in esercizio del servizio, l'Autorità fornirà con propria comunicazione tutte le indicazioni riguardanti le nuove funzionalità previste al fine di supportare le stazioni appaltanti interessate a qualificarsi.

Cordialmente

Il Segretario Generale

Ing. Filippo Romano